


Formazione IFEL
per i Comuni



iFEL
Fondazione ANCI

Bilancio di previsione 2019/2021

a cura di Nicola Rebecchi
4 dicembre 2018

Onore (BG)



Indice

Utilizzo avanzo per investimenti nel 2018

Applicazione avanzo per gli enti in disavanzo

L'applicazione dell'avanzo nel bilancio di previsione

L'accantonamento al fondo crediti

Il DDL di bilancio 2019: le novità rilevanti per gli enti locali

- Il nuovo pareggio di bilancio
- Le altre misure previste nel ddl bilancio 2019

Il decreto «dignità» e il decreto milleproroghe

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019

Le altre disposizioni relative al bilancio 2019 2021

Il DUP e la programmazione di bilancio

La programmazione di settore (Piano opere pubbliche, beni e servizi, fabbisogno di personale)

L'utilizzo del fondo pluriennale vincolato per gli investimenti

Formazione IFEL
per i Comuni

**Utilizzo avanzo per
investimenti nel 2018**



UTILIZZO AVANZO PER INVESTIMENTI: CIRCOLARE 25/2018

Con la Circolare n. 25/2018 del 3/10/2018, la Ragioneria Generale dello Stato ha stabilito che **l'avanzo applicato nel 2018 per investimenti è entrata rilevante ai fini pareggio sui saldi, ex patto di stabilità.**

La decisione fa seguito alle sentenze Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno sancito come gli avanzi di amministrazione debbano restare nelle disponibilità delle amministrazioni locali anche ai fini dei vincoli di finanza pubblica.

Utilizzo avanzo per investimenti: circolare 25/2018 chiarimenti RGS

I chiarimenti precisano che sono sbloccati gli avanzi di amministrazione applicati d'ora in avanti, fino a fine anno 2018, se quelli precedenti sono stati finanziati da spazi ricevuti.

Se invece l'ente ha applicato avanzo per investimenti nel corso del 2018 utilizzando avanzi spazi propri, ora dovrebbe ritrovarsi con un saldo positivo maggiore, posto che quell'avanzo applicato dovrebbe essere considerato rilevante ai fini patto.

Utilizzo avanzo per investimenti: circolare 25/2018 chiarimenti RGS

Deve trattarsi di utilizzo di avanzo aggiuntivo rispetto a quello già utilizzato o da utilizzare a seguito di spazi eventualmente acquisiti per investimenti finanziati da avanzo, attraverso la partecipazione nel 2018 ai patti di solidarietà nazionali e alle intese regionali.

Utilizzo avanzo per investimenti: circolare 25/2018: chiarimenti RGS a mezzo e-mail

Con la modifica del prospetto del monitoraggio è stato introdotto il rigo

“AA)Avanzo di amministrazione per investimenti”.

Ricomprende:

☛ l'avanzo applicato per il finanziamento di investimenti aggiuntivi rispetto a quelli che l'ente ha realizzato o intende realizzare a valere sugli spazi finanziari eventualmente acquisiti mediante la partecipazione ai Patti di Solidarietà o alle Intese Regionali 2018;

Utilizzo avanzo per investimenti: circolare 25/2018: chiarimenti RGS a mezzo e-mail

☛ L'avanzo applicato per il finanziamento di investimenti aggiuntivi che l'ente può realizzare nel rispetto del proprio saldo e, quindi, senza generare un saldo negativo di competenza tra le entrate e le spese finali.

In tal caso, si scongiura l'overshooting per i Comuni che hanno chiesto spazi ai Patti e alle intese.

Utilizzo avanzo per investimenti: chiarimenti RGS 9/10/18

L'avanzo per investimenti, da includere tra le entrate finali (e che trova rappresentazione nella Sezione 1 del modello MONIT/18, alla nuova voce "AA) Avanzo di amministrazione per investimenti", editabile nel prospetto del secondo semestre (a partire dal primo gennaio 2019)),
deve essere avanzo non derivante da mutui precedenti e deve trattarsi solo di avanzo applicato per il finanziamento di investimenti aggiuntivi*

* aggiuntivi rispetto sia a quelli che l'ente ha realizzato o intende realizzare a valere sugli spazi finanziari eventualmente acquisiti mediante la partecipazione ai Patti di Solidarietà o alle Intese Regionali 2018 per finanziare investimenti da avanzo, sia a quelli che l'ente può realizzare nel rispetto del proprio saldo, senza generare un saldo negativo di competenza tra le entrate e le spese finali"

Utilizzo avanzo per investimenti: chiarimenti IFEL

Ifel sottolinea il venire meno dell'irrilevanza degli avanzi ai fini delle entrate di saldo di competenza, un vincolo di notevole impatto, anche se quantitativamente limitato poiché si interviene nella seconda parte dell'anno.

Utilizzo avanzo per investimenti: chiarimenti IFEL

Conseguenze pratiche:

Gli sforamenti del saldo 2018 per investimenti finanziati “in eccesso” attraverso l’applicazione di avanzi non costituiscono più motivo di preoccupazione per i responsabili finanziari e tecnici degli enti locali.

Ciò è valido anche nel caso in cui l’ente goda di spazi aggiuntivi assicurati dai patti orizzontali o verticali vigenti e, per qualsiasi motivo, finanzia con propri avanzi investimenti ulteriori rispetto agli spazi complessivamente ottenuti; l’assunto è a maggior ragione valido nel caso in cui l’ente abbia a suo tempo ceduto spazi finanziari ed ora ritenga di dover impiegare i propri avanzi per spese di investimento oltre la misura preventivata al momento della cessione.

Utilizzo avanzo per investimenti: osservazioni IFEL

Il nuovo dispositivo può essere certamente considerato in fase di variazione di bilancio 2018-20 in un contesto necessariamente pluriennale, in quanto **l'impegno 2018 eccedente gli obiettivi di saldo può determinare l'alimentazione del Fondo pluriennale vincolato alle condizioni stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria.**

Utilizzo avanzo per investimenti: osservazioni IFEL

- Necessaria una **modifica legislativa** per disciplinare gli effetti delle acquisizioni/cessioni di spazi orizzontali vigenti: nel nuovo contesto non potranno dar luogo alle “restituzioni” pluriennali previste dalla attuale normativa.
- Andranno altresì regolati diversamente o aboliti i dispositivi incentivanti connessi alla minimizzazione dell’overshooting (eccesso di raggiungimento dell’obiettivo programmato);
- **il nuovo dispositivo può essere ragionevolmente considerato nella definizione dei piani di investimento anche in fase di formazione delle previsioni 2019-2021.**

Utilizzo avanzo per investimenti: criticità IFEL

- Non è possibile applicare avanzo corrente come entrata rilevante ai fini dei saldi finanziari;
- Modifica apportata con circolare (gerarchia delle fonti);
- Problema della copertura finanziaria delle disposizioni;
- Illegittima sospensione del Bando periferie

Il saldo di finanza pubblica dopo la circolare 25/2018: previsione

Entrate: avanzo per investimenti
(applicato) + entrate titolo da I a V +
Fpv entrata (escluso debito)

Spesa: spese da titolo I a titolo III +
Fpv uscita (escluso debito) – Fcde –
fondi spese potenziali

Il saldo di finanza pubblica dopo la circolare 25/2018: rendiconto

Entrate: avanzo per investimenti
(applicato) + entrate titolo da I a V
(accertate) + Fpv entrata (escluso
debito) definitivo

Spesa: spese da titolo I a titolo III
(impegnate) + Fpv uscita (escluso
debito) stanziato

DDL Bilancio 2019: avanzo

- **Via libera allo sblocco dell'avanzo ai fini del pareggio di bilancio.** Le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011 e smi.
- Gli enti di cui al comma 1 **si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.** Perciò, a partire dal 2019 pertanto non sono più soggetti a vincolo (e non richiedono spazi), oltre all'avanzo di amministrazione, mutui e prestiti
- **Non sono previste sanzioni in caso di sforamento**, se non l'obbligo di rientro nell'anno/anni successivo/i con le modalità ordinarie.

DDL Bilancio 2019: la norma

- 1. *Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*
- 2. *A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i **comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.***
- 3. *Gli enti di cui al comma 1 **si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.** L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'**allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.***
- 4. *Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

DDL Bilancio 2019: la norma

- 5. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dal presente comma divengono comunque efficaci.

DDL Bilancio 2019: la norma

- 7. *L'articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.*
- 8. *Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il Fondo investimenti enti territoriali è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.*

Il saldo di finanza pubblica del bilancio 2019: rendiconto

Entrate: avanzo (applicato) + entrate
titolo da I a IX (accertate) + Fpv
entrata definitivo

Spesa: spese da titolo I a titolo VII
(impegnate) + Fpv uscita stanziato

Il saldo di finanza pubblica del ddl bilancio 2019: previsione

Entrate: avanzo (applicato) + entrate titolo da I a IX + Fpv entrata

Spesa: spese da titolo I a titolo VII + Fpv uscita

Formazione IFEL
per i Comuni

**Applicazione avanzo
per gli enti in
disavanzo**



Applicazione avanzo per gli enti in disavanzo

Gli enti locali **in disavanzo** possono applicare quote di avanzo vincolato e accantonato?

Per i giudici contabili (Corte dei Conti Piemonte n. 134/2017 e Campania n. 238/2017), gli enti in disavanzo non possono applicare al bilancio le loro quote di avanzo, formatesi anche a seguito di prudenti (obbligatorie?) accantonamenti o di entrate a carattere vincolato.

Applicazione avanzo per gli enti in disavanzo

La situazione è particolarmente complessa:

- per le modalità di determinazione del risultato di amministrazione «armonizzato» che deve coprire anche le quote vincolate e accantonate;
- per gli enti che hanno registrato un disavanzo da riaccertamento straordinario e che, in base al dm 2 aprile 2015, hanno previsto una copertura su numerose annualità.

Applicazione avanzo per gli enti in disavanzo

L'impossibilità di applicare le quote vincolate e accantonate determina due rilevanti criticità:

- ✓ Impedisce l'utilizzo di contributi o la finalità del contratto di prestito;
- ✓ Riduce gli accantonamenti relativi a spese future a scapito della spesa effettiva (consentita).

Applicazione avanzo per gli enti in disavanzo

Occorre distinguere il caso di ente in disavanzo complessivo - lettera (E) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione - ma con un avanzo contabile - lettera (A) del medesimo modello - da quello di un ente con lettera (A) negativa.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...: (A)

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/

Fondoal 31/12/N-1

Fondoal 31/12/N-1

Totale parte accantonata (B)

0,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata (C)

0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Applicazione avanzo per gli enti in disavanzo

E' corretto ritenere applicabile la quota di avanzo accantonato e vincolato sino a concorrenza **dell'importo positivo di cui alla lettera A** poiché non si produce un effetto peggiorativo sul risultato di amministrazione.

Su B ci sono accantonamenti obbligatori

DDL Bilancio 2019: avanzo per gli enti in disavanzo (la norma)

➤ 1. Fermo restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

DDL Bilancio 2019: avanzo per gli enti in disavanzo (la norma)

➤2. *Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.*

➤3. *Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la misura di cui all'ultimo periodo del comma 1 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

DDL Bilancio 2019: i possibili casi

➤ Ente con risultato di amministrazione positivo e avanzo libero negativo

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		500
FCDE	30	
Fondo contenzioso	5	
Fondo Oneri Contrattuali	5	
Fondo Anticipazioni Liquidità	20	
QUOTE ACCANTONATE		60
QUOTE VINCOLATE		30
QUOTE DESTINATE		20
AVANZO LIBERO		-10
L'ente può applicare al bilancio di amministrazione 100 - 30 - 20 + disavanzo applicato al bilancio di previsione (5)=		55

DDL Bilancio 2019: i possibili casi

➤ Ente con risultato di amministrazione negativo

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		-100
FCDE	30	
Fondo contenzioso	5	
Fondo Oneri Contrattuali	5	
Fondo Anticipazioni Liquidità	20	
QUOTE ACCANTONATE		60
QUOTE VINCOLATE		30
QUOTE DESTINATE		20
AVANZO LIBERO		-210
L'ente può applicare avanzo per un importo non superiore al disavanzo da recuperare iscritto in bilancio (5)		5

DDL Bilancio 2019: applicazione avanzo e approvazione del rendiconto

- *Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.*
- La norma non è del tutto scontata: da un lato è vero che il risultato è incerto fino all'approvazione del rendiconto, ma questo vale per le quote libere e destinate, mentre, a determinate condizioni, i principi contabili consentono l'applicazione delle quote **vincolate** e **accantonate** del risultato d'esercizio prima dell'approvazione del rendiconto

Formazione IFEL
per i Comuni

**DDL Bilancio 2019: le
altre disposizioni**



DDL Bilancio 2019: rinegoziazione mutui

➤ Prevista una nuova rinegoziazione di mutui Cassa dd.pp. che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, con le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000,00;
- e) non rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

DDL Bilancio 2019: modifica FPV lavori pubblici

- Previsto un decreto, entro il 30/4/2019 per disciplinare la modalità di utilizzo delle economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici
- Previsto un secondo decreto, sempre entro il 30/4/2019 per disciplinare la modalità di utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle aggiudicazioni definitive per le spese relative a lavori pubblici

DDL Bilancio 2019: rilancio investimenti

- **Previsti finanziamenti agli investimenti degli enti territoriali.** La bozza di legge prevede un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.000 milioni per l'anno 2021, di 2.600 milioni per l'anno 2022, di 3.000 milioni per l'anno 2023, di 3.400 milioni per l'anno 2024, di 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034
- Il fondo è destinato ai settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa la sua manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

DDL Bilancio 2019: semplificazione

- ✓ **Dal 2019** l'invio dei bilanci e dei rendiconti con la BDAP sostituisce le trasmissioni (telematiche) al Ministero dell'Interno tramite TBEL del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione
- ✓ Le sanzioni per il mancato invio del rendiconto si applicano a far data dalla scadenza di legge per l'adempimento

DDL Bilancio 2019: ruolo delle province come stazioni appaltanti uniche

- L'attuale art. 17 del ddl definisce, nelle more della modifica dell'art. 38 del dlgs 50/16, il grado ottimale di aggregazione degli appalti, per ridurre il numero di stazioni appaltanti, individuando al livello di Province e Città metropolitane.
- Scatta inoltre l'obbligo per i Comuni non capoluogo a fare ricorso alle stazioni uniche appaltanti costituite presso Province e Città metropolitane «**per gli appalti di lavori pubblici**», sopra la soglia fissata dalla legge a 150mila euro.

DDL Bilancio 2019: Centrale per la progettazione

- Istituzione di una centrale per la progettazione di opere pubbliche, cui si possono avvalere, previo convenzionamento, gli enti territoriali interessati
- Il nuovo organismo, dotato di specifiche competenze e professionalità, svolgerà, con mero rimborso dei costi sostenuti, progettazione di opere e attività connesse (appalto per la progettazione, validazione dei progetti, ecc.)
- Prevista l'assunzione di 300 posti a tempo indeterminato. 50 posti potranno essere coperti con assegnazione temporanea di personale di ruolo, attraverso protocolli di intesa.
- Istituita una nuova struttura tecnica di missione, denominata Investitalia di supporto al PdC, con funzioni di supporto in materia di investimenti.

DDL Bilancio 2019: fondi alle province e alle Regioni: ai Comuni quanto resta?

La manovra stanZIA 250 mln di euro per gli anni dal 2019 al 2033 annui finalizzati al finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole. Una parte del fondo degli investimenti è invece prenotata dalle Regioni (2,5 mld). La quota a disposizione dei Comuni della dote dei 3 mld residua a soli 250 milioni..

DDL Bilancio 2019: revisione partecipate

- Il ddl modifica il dlgs 175/16 prevedendo che le disposizioni previste dall'art. 24, *«commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione»*.
- La norma prevede la possibilità di rinviare l'alienazione, fino al 31 dicembre 2021 e comprende anche le società in cui non vi siano dipendenti o siano in numero inferiore agli amministratori, oppure di quelle con fatturato inferiore alla soglia.

DDL Bilancio 2019: proroga esenzioni sisma

- Con il DDL sono state previste esenzione IMU, sospensione mutui enti locali zone sismiche e proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili sisma 2012.
- Prorogato al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia 2016-2017
- Proroga fino al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016
- Previste specifiche disposizioni per Genova

DDL Bilancio 2019: anticipo sul fondo di rotazione

➤ In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, gli enti che accedono alla procedura di predissesto possono chiedere un'anticipazione del Fondo di rotazione nella misura massima del 50% dell'anticipazione massima concedibile da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti

DDL Bilancio 2019: Incrementi contrattuali

Il ddl bilancio 2019 prevede incrementi contrattuali per il settore pubblico quantificando la spesa, comprensiva di Irap e contributi previdenziali, in 1.050 milioni di euro per il 2019, 1.075 milioni di euro per il 2020 e 1.125 milioni di euro a decorrere dal 2021. Non ci sono per ora stime sul ccnl enti locali (così come per dirigenti e segretari che non hanno avuto il rinnovo contrattuale). L'indennità di vacanza contrattuale (IVC) ex art. 2, comma 6 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del personale non dirigente, spettante a partire dal 1° aprile 2019, da prevedere sui capitoli di spesa è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione

DDL Bilancio 2019: ccnl 2019-2021

Le somme stanziare nella previsione di bilancio, per le amministrazioni statali, prevedono incrementi mensili da 33 (2019) a 49 euro mensili (2021), comprensivi dell'IVC. Altra voce compresa è quella dell'elemento perequativo che serviva a mantenere gli 85 euro sulle buste paga più basse. L'elemento perequativo vale 250 mln, 350 mln per l'ivc e 250 per le Forze di Polizia e VV.FF. (Stato).

La relazione tecnica stima, per Regioni, EELL, Università e Sanità 940 milioni per il 2019, 1,2 per il 2020 e 1,42 dal 2021.

DDL Bilancio 2019: ccnl 2019-2021

La relazione tecnica prevede per il rinnovo contrattuale l'attualizzazione del valore del monte salari del precedente CCNL, attraverso l'incremento al m.s. 2016 di una percentuale pari al 3,48%.

A tale valore si devono poi applicare, per determinare appunto gli oneri per i rinnovi contrattuali, le percentuali del 1,30% per il 2019, del 1,65% per il 2020 e del 1,95% per il 2021.

In pratica, si rivaluta il monte salari del 2016 del 3,48 e a questo valore 103,48 si ottengono i seguenti valori:

- Anno 2019: $103,48 * 1,30\% = 104,83$
- Anno 2020: $103,48 * 1,65\% = 105,19$
- Anno 2021: $103,48 * 1,95\% = 105,50$

Formazione IFEL
per i Comuni

**Le altre disposizioni
per il bilancio 2019
2021**



Decreto Dignità (dl 87/2018)

- Art. 11: i dati relativi allo spesometro del terzo trimestre 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019 (prima era il 30 novembre), insieme a quelli del secondo semestre (la novità riguarda solo le fatture di vendita cartacee emesse verso soggetti Iva, dal momento che le altre fatture sono trasmesse in formato elettronico)
- Art. 12: abrogato l'obbligo in capo ai professionisti di applicare la disciplina dello *split payment* per le fatture emesse dopo l'entrata in vigore del provvedimento (14 luglio).
- Art. 12 bis: estesa anche all'anno 2018 la possibilità per imprese e professionisti di compensare le cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, certificati, vantati nei confronti della pubblica amministrazione

Milleproroghe (dl 91/2018): gestioni associate

Art. 1: Prorogati dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni (fino a 5.000 ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane). Viene istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali un tavolo tecnico-politico con il compito di definire le linee guida di revisione della disciplina di province e città metropolitane;

Milleproroghe (dl 91/2018): piani riequilibrio

Art. 1, c. 2 quater e quinquies: Se ente locale ha presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato (rispetto al piano originario), la verifica sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019. L'organo di revisione dell'ente locale è comunque obbligato, solo a fini istruttori, a provvedere alla trasmissione della relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi in esso fissati al Ministro dell'interno e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni del piano, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato;

Milleproroghe (dl 91/2018): sisma e FSC

Art. 9: Rideterminata la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di FSC, introdotta dalla legge di stabilità 2015, da applicare nel biennio 2019 e 2020 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del fondo negli anni 2015 e 2016. Rispetto alla normativa vigente, la percentuale da applicare nel 2019 si riduce dal 75 al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata negli anni 2015-2016, mentre la percentuale da applicare nel 2020 si riduce dal 100 al 75 per cento. A decorrere dall'anno 2021 la percentuale da applicare sarà pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata. In pratica, il taglio 2019 di FSC è uguale al 2018.

Collegato fiscale (dl 118/2018): stralcio cartelle

- Stralcio dei debiti fino a mille euro (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi), riferibili ai singoli crediti iscritti a ruolo e non all'intera cartella, affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010
- Annullamento alla data del 31 dicembre 2018
- Esclusione delle ingiunzioni di pagamento
- Definizione del contenzioso tributario, che si applica direttamente all'Agenzia delle entrate e facoltativamente ai Comuni, che hanno tempo fino al 31 marzo 2019 per regolamentarlo
- L'onere del rimborso gravi sullo Stato solo per i carichi erariali e quelli comunali, ma solo fino alle spese maturate al 2013

Collegato fiscale (dl 118/2018): il rimborso delle spese della rottamazione ter

Il rimborso delle spese all'Agente della riscossione pone gli oneri a carico dello Stato solo per le spese maturate negli anni 2000-2013. Quelle sostenute **dal 2014**, ma sempre riferite ai debiti annullati, sono invece a carico dei Comuni. Per le spese 2000-2013, poi, gli oneri a carico dello Stato sono al netto delle anticipazioni già ricevute. I Comuni però, in alcuni casi hanno già rimborsato gli oneri sostenuti dal 2013 al 2017, riferibili anche ai carichi 2000-2010, in base alle previsioni dell'art. 17 del Dlgs 112/99.

Non è specificato il termine entro il quale sarà indicato ai Comuni l'ammontare dei crediti annullati. Per questi crediti è preclusa la possibilità di controllare l'operato dell'Ader, che non sarà tenuta all'invio delle comunicazioni di inesigibilità

Collegato fiscale (dl 118/2018): definizione agevolata (c.d. rottamazione *ter*)

Prevista la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate che prevede:

- l'esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora,
- la possibilità di rateizzare il pagamento in massimo 10 rate consecutive di pari importo in 5 anni
- il tasso di interesse ridotto al 2% l'anno
- la possibilità di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione
- Estensione a chi ha aderito alle precedenti rottamazione (anche gli inadempienti)

Collegato fiscale (dl 118/2018): definizione agevolata (c.d. rottamazione *ter*)

Prevista possibilità per definire in qualunque grado di giudizio le controversie tributarie, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (no interessi e sanzioni).

Sono interessate le controversie con ricorso in primo grado notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data ultima di presentazione della domanda (31 maggio 2019) il processo non sia ancora concluso.

La disposizione riguarda le liti verso l'Agenzia delle entrate. Gli enti locali possono stabilire, entro il 31 marzo 2019, con regolamento l'applicazione delle disposizioni alle proprie controversie attribuite alla giurisdizione tributaria.

Conferenza stato città 29 novembre 2018: anticipazione di cassa

- Gli enti locali potranno ottenere dalla Cdp una quota equivalente all'anticipazione di cassa ordinaria.
- In pratica si può raggiungere: 1/2 delle entrate ordinarie
- Dato che 1/12 vale 5,1 miliardi, la misura può sbloccarne fino a 15,3.

Conferenza stato città 29 novembre 2018: fondi e trasferimenti + FCDE

- Il fondo di solidarietà comunale sarà distribuito per il 45% secondo i criteri aggiornati differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento
- il «fondo Tasi» scende dai 300 milioni di quest'anno ai 190 del 2019, ma sarà confermato nel 2020; dal 2021 il è previsto un pacchetto da 500 milioni con l'obiettivo di stabilizzare il meccanismo fino al 2033
- L'accantonamento all'fcde per l'anno 2019 resta al 75%, 80% nel 2020, 90 % nel 2021

Conferenza stato città 29 novembre 2018: altre misure

- Accolta la richiesta del mantenimento della maggiorazione Tasi e il ripristino della maggiorazione sull' imposta di pubblicità
- Riconoscimento anche alle Città metropolitane di una quota del fondo assegnato alle province per le attività di manutenzione;
- Previsto un nuovo riaccertamento straordinario dei residui, in considerazione dell' impatto dello stralcio dei ruoli fino a mille euro.

L'FCDE nel bilancio di previsione

Non devono essere oggetto di calcolo del FCDE le seguenti entrate:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie accertate per cassa;
- le entrate riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale

L'imputazione contabile nel bilancio di previsione finanziario dello stanziamento per il FCDE è alla missione 20, programma 2 (titolo 1' o 2'). Sul fondo non è possibile assumere impegni (no stanziamenti di cassa)

L'FCDE nel bilancio di previsione

I passaggi per il calcolo dello stanziamento dell'accantonamento per il FCDE sono i seguenti:

- individuazione delle entrate che possono comportare crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- calcolo della media delle riscossioni nell'ultimo quinquennio, utilizzando uno tra i seguenti metodi:
 - ❖ media semplice delle quote di riscossione - del tra totale riscosso e totale accertato);
 - ❖ rapporto della sommatoria ponderata: 0,35 per ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
 - ❖ media ponderata del rapporto: 0,35 per ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

L'FCDE nel bilancio di previsione

I passaggi per il calcolo dello stanziamento dell'accantonamento per il FCDE sono i seguenti:

- individuazione delle entrate che possono comportare crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- calcolo della media delle riscossioni nell'ultimo quinquennio, utilizzando uno tra i seguenti metodi:
 - ❖ media semplice delle quote di riscossione - del tra totale riscosso e totale accertato);
 - ❖ rapporto della sommatoria ponderata: 0,35 per ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
 - ❖ media ponderata del rapporto: 0,35 per ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Utilizzo avanzo da entrate che generano FCDE

L'articolo 187 Tuel dispone la sospensione delle quote vincolate e destinate dell'avanzo che presentino dubbi di esigibilità, prevedendo:

“L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse”

Utilizzo avanzo da entrate che generano FCDE

Una parte di avanzo destinato ad investimenti (es. proventi sanzioni CDS), determinato da entrate che generano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, deve essere sospeso sino all'effettiva riscossione. Il rispetto del vincolo di legge impone pertanto una costante verifica della riscossione di queste entrate per consentire l'utilizzo dell'avanzo destinato.

Il bilancio 2019

Il Contributo agli investimenti (legge di bilancio 2018)

Per il triennio 2018-2020 ai comuni **non** beneficiari del bando periferie (tutti i Comuni non capoluogo), sono assegnati contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per 150 mln per il 2018, 400 mln per il 2019 e 300 mln per il 2020.

Le richieste vanno presentate entro

concessione entro

~~20 febbraio 2018 per l'anno 2018~~

~~31 marzo per l'anno 2018~~

~~20 settembre 2018 per l'anno 2019~~

~~31 ottobre 2018 per l'anno 2019~~

20 settembre 2019 per l'anno 2020

31 ottobre 2019 per l'anno 2020

La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al CUP.

L'importo massimo richiedibile è pari a 5,225 mln di euro.

Se le richieste supera l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 bilancio armonizzato risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente.

Le risposte di Arconet sul calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

Domanda

Con riferimento all'esempio n. 5 dell'appendice tecnica, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, un ente tenuto al rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2015 per calcolare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2018 come deve determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti considerato che il quinquennio di riferimento risulta composto sia da esercizi precedenti all'adozione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata sia da esercizi soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 118?

Risposta:

Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2018, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria determina il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente:

Le risposte di Arconet sul calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

Per gli anni dal 2012 al 2014

(incassi di competenza es. X + incassi c/residui X): accertamenti esercizio X
per gli anni 2015 e 2016

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X): accertamenti
esercizio X

per maggior chiarezza:

per l'anno 2012

(incassi di competenza es. 2012 + incassi c/residui 2012): accertamenti esercizio 2012
per l'anno 2015

(incassi di competenza es. 2015 + incassi esercizio 2016 in c/residui 2015): accertamenti
esercizio 2015

N.b. l'esempio è riferito al previsionale 2018

FCDE: stralcio dei residui secondo la CDC

- Per la Sezione Umbria della Corte dei Conti (del.34/2018), non è corretto ridurre, in sede di rendiconto della gestione, l'accantonamento al fondo in misura pari ai residui attivi stralciati e attinenti ad entrate sulle quali è stato quantificato il FCDE, in quanto il credito stralcio dal rendiconto è rappresentato nel FCDE solo per una quota, pari alla percentuale calcolata mediante applicazione del metodo ordinario o semplificato.
- Pertanto, l'FCDE deve essere ridotto in proporzione al credito stralcio e non per l'intero credito, comprensivo della parte non svalutata, in quanto questo determinerebbe un accantonamento al FCDE insufficiente.

FCDE e applicazione dell'avanzo per la Sezione autonomie

Con la deliberazione n. 8 del 10 aprile 2018 (con la quale vengono approvate le linee guida, e il relativo questionario, dei revisori sul bilancio di previsione 2018-2020, Sezione Autonomie:

- ricorda che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione;
- sottolinea l'importanza del coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del FCDE
- Ribadisce la necessità che l'Organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il bilancio 2019

Il Contributo agli investimenti (legge di bilancio 2018)

Le informazioni sono desunte dalla BDAP

Sono ammesse solo le richieste di enti che hanno trasmesso alla BDAP l'ultimo rendiconto approvato

I comuni beneficiari devono affidare i lavori entro 6 mesi dall'assegnazione del contributo

Eventuali economie restano nella disponibilità dell'ente se impegnati entro il 30/06 dell'esercizio successivo

Modalità di erogazione

2018	2019	2020	
20% entro il 15/4	20% entro il 31/01	20% entro il 31/01	
60% entro il 31/10	60% entro il 30/04	60% entro il 30/04	

Il restante 20% alla presentazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

Il bilancio 2019

La semplificazione (art. 21 bis l.50/17)

Dal 2018, ai comuni e alle loro forme associative, che approvato il bilancio di previsione entro il 31/12 e abbiano rispettato il saldo finale di competenza, non si applicano i seguenti commi dell'art. 6 del dl 78/2010:

c. 7: la spesa annua per **studi ed incarichi di consulenza** non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

c. 8: Le spese **per relazioni pubbliche, convegni, [mostre], pubblicità e di rappresentanza**, non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

c. 9: divieto di effettuare spese per **sponsorizzazioni**;

c. 13: la spesa annua per la **formazione** non può superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Viene meno anche la riduzione del 50% rispetto al 2007 della spesa per la stampa delle **relazioni e di ogni altra pubblicazione** prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente.

Restano in vigore i limiti su missioni e autovetture

Tesoreria Enti locali (c. 878 Lbil '18)

Prevista che, nell'ambito del servizio di tesoreria affidato dagli enti locali a Poste italiane, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere le anticipazioni di tesoreria.

Non entrano nella massa passiva della disponibilità dell'Organo straordinario di liquidazione, per gli enti in dissesto, le anticipazioni di tesoreria non ancora rimborsate.

Tesoreria Enti locali: direttiva PSD2

Con la Circolare del MEF n. 22 del 15 giugno 2018 sono stati forniti importanti chiarimenti sul D.Lgs. n. 218/2017 che ha recepito la Direttiva PSD 2 (la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015) e che riguarda i servizi di pagamento nel mercato interno.

In base a tale direttiva non sarà più possibile decurtare ai beneficiari dei pagamenti disposti dal tesoriere, alcun tipo di onere sostenuto da quest'ultimo per l'esecuzione del pagamento. E' quindi necessario l'adeguamento delle convenzioni di tesoreria con conseguente aggravio di spesa

Altre disposizioni

Prorogato il termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista fino al 31/12/2021 (c. 877)

elevato dal 50 al 60% a decorrere dall'anno 2018 i contributi per le Fusioni di Comuni (c. 868)

..sblocco aliquote dei tributi...

Riduzione obbligatoria delle spese

E' scaduta la disposizione prevista dall'art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. n. 66/2014, come modificato dal comma 459 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, che imponeva ai comuni di assicurare riduzioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi pari a 360 milioni di euro per l'anno 2014 e **540** milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, equivalenti alle riduzioni operate su tali anni sull'FSC). Dal 2019 non sarà più necessario dimostrare l'equivalente riduzione di spesa.

Non è però stato finanziato il ripristino del taglio..

Compartecipazione dei comuni al gettito derivante della lotta all'evasione dei tributi statali

Il comma 8-bis dell'art. 4 del D.L. n. 193/2016 prevede, fino al **2019**, la quota del 100% di compartecipazione dei comuni al gettito derivante della lotta all'evasione dei tributi statali.

Riduzione delle spese ICT

Dal 2019, secondo la Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 368/2017) è obbligatoria la riduzione del 50% per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip Spa o altri soggetti aggregatori.

Escluse le spese di parte capitale, finalizzate ad esempio all'acquisto di hardware o altre strumentazioni informatiche, purchè le soluzioni non siano in contrasto con quelle del piano ICT.

Le spese inerenti obiettivi di rilevanza strategica, individuate dal Piano triennale per l'informatica: e virtualizzazione Data center, SPC in cloud, i contratti Software As A Service – SaaS, il PagoPA, la carta d'identità elettronica (Cie), il Siope+, l'Anpr, lo Spid, la fatturazione elettronica, la sicurezza informatica, lo sviluppo del WI-FI.

Incentivi per funzioni tecniche (c. 526 lb '18)

Con la deliberazione n. 6/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti è stato chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della Legge n. 205/2017, dal 1° gennaio 2018, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017

In ogni caso, la nuova regolamentazione della materia incentivante è individuata nella data del 1° gennaio 2018, con la conseguenza che la nuova forma di copertura del Fondo inizierà ad applicarsi ai contratti pubblici il cui progetto dell'opera o del lavoro siano stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data.

Incentivi per funzioni tecniche

La disciplina degli incentivi tecnici nel tempo

Norma	Cosa finanzia	Decorrenza
Art. 93, d.lgs. 163/2006	Progettazione e pianificazione	Fino al 18/8/2014
Art. 13-bis, d.l. 90/2014	progettazione e innovazione (Esclusione dirigenti. Tetto 50% della retribuzione)	Fino al 18/4/2016
Art. 113, d.lgs. 50/2016	Incentivi funzioni tecniche (Include beni e servizi. Esclusa progettazione. Nei limiti di spesa personale)	Fino al 31/12/2017
Codice appalti e l.bil.'18 (c.526)	Idem c.s. senza limiti spesa personale	Dall'1/1/2018

Incentivi progettazione

La delibera n. 177 del 9 ottobre 2017 della Corte dei Conti per il Piemonte ha riepilogato i seguenti chiarimenti relativi alla materia degli incentivi per funzioni svolte dai dipendenti tecnici:

ai fini della individuazione della disciplina applicabile, si ha riguardo al momento effettivo di svolgimento dell'attività da parte del dipendente fino all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016; successivamente, stante l'espressa previsione dell'art. 216 d.lgs. 50/2016, si ha riguardo

alla data di pubblicazione del bando, con la conseguenza che si applica l'art. 113 d.lgs. 50/2016 a tutte le attività poste in essere in relazione a procedure il cui bando sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici;

i regolamenti attuativi adottati dall'ente non possono avere effetti retroattivi e la loro adozione è necessaria per potere distribuire gli incentivi fra i dipendenti tecnici;

se, tuttavia, l'ente ha provveduto ad accantonare le risorse economiche sulla base della norma di legge, è possibile con regolamento disciplinare la distribuzione delle risorse anche in relazione ad attività incentivabili svolte prima dell'emanazione del regolamento purchè sussista uniformità fra la disciplina normativa che disciplina l'accantonamento e quella che disciplina la distribuzione delle risorse.

FCDE: la nuova gradualità (c. 882 lb2018)

Sulle percentuali.....

Rideterminazione delle percentuali nel seguente modo:

2018	75%
2019	85%
2020	95%
2021	intero importo

Rispetto a previsione originaria:

2018	85%
2019	intero importo

Proventi alienazioni (c. 866 l. b. 2018)

Le risorse derivanti da alienazioni patrimoniali, inclusa l'alienazione delle partecipate, possono essere utilizzate per finanziare anche la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari in scadenza nell'anno o negli esercizi futuri.

Occorre il rispetto di tre condizioni:

- rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente,
- livello di spesa corrente ricorrente prevista nel bilancio di previsione stabile rispetto all'esercizio precedente;
- accantonamenti al FCDE in linea con le previsioni normative.

Libero utilizzo economie da rinegoziazione mutui (c. 867 legge bilancio 2018)

Estesa fino al 2020 la disposizione che consente l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n. 78/2015), che potranno pertanto essere utilizzati anche per spesa corrente

Fondi vari in Legge di bilancio

Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive (c. 26). Previsti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Fondo per l'innovazione sociale (c. 205-207). Previsti 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

Fondo anticipazioni liquidità (c. 814)

La modifica fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 6 del dl 78/2015, che stabiliva che le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità ex art. 1 del dl 35/2013 potevano essere utilizzate ai fini dell'accantonamento al FCDE, andando così a confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. L'interpretazione amplia le possibilità di contabilizzazione delle anticipazioni anche all'esito del riaccertamento straordinario dei residui (e non in sede di rendiconto) risolvendo alcune diverse interpretazioni emerse in sede di controllo.

La facoltà di anticipare l'applicazione delle anticipazioni prima dell'approvazione del rendiconto è applicabile soltanto dagli enti che hanno approvato il riaccertamento straordinario dopo il 20 maggio 2015.

Fondo progettazione (c. 1079-1084 l.b.2018)

Istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali che, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 (fondo ridotto per gli anni 2018-2019 di 5 mln per anno).

Fondo rischi per spese legali

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 6
OTTOBRE 2017 N. 265/2017

In base alla disposizione di cui al punto 5.2 del Principio contabile applicato n. 4/2, è evidente che, in occasione, di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.

Le norme di interesse per il 2019

Dal 2018 (co. 460 lb 2018) è invece previsto che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali a:

- realizzazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere di urbanizzazione
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie
- interventi di riuso, rigenerazione e demolizione di costruzioni abusive
- aree verdi destinate ad uso pubblico
- interventi di tutele e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano

Transazioni e debiti fuori bilancio

La Corte dei Conti nell'Umbria n. 85/2017, ha rilevato che non è possibile, in ogni caso e a prescindere dall'effettivo fine perseguito con la transazione, non ottemperare ad un preciso obbligo di legge, (costituito dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva) avvalendosi di un istituto giuridico di carattere eccezionale”, come la transazione stessa.

Quindi la transazione, per la CDC Umbria, comporta il riconoscimento del debito fuori bilancio, il parere dell'Organo di revisione e l'invio della comunicazione stessa alla Corte dei Conti ai sensi della Legge 289/2002 art. 23 comma 5.

Sono da riconoscere come debito fuori bilancio le transazioni relative a passività per le quali non è stato costituito specifico impegno di spesa (lett. a), d) ed e) del comma 1 dell'art. 194 Tuel)

Sono escluse le transazioni di spese che sono state regolarmente impegnate (es. contenzioso relativo ad una parcella o contratto) e le transazioni di entrata.

Termine deliberazioni aliquote e tariffe

Le sentenze n. 4435 e 4436/2018 del Consiglio di stato, ha considerato legittime le delibere approvate oltre i termini, ritenendo valide ed efficaci le delibere di approvazione delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale oltre i termini stabiliti dalla normativa in essere.

La motivazione è basata sul fatto che "al Consiglio comunale era [...] mancata la possibilità materiale di pronunciarsi sulle aliquote TASI e TARI entro il termine 30 luglio (così, come, del resto, sul bilancio preventivo annuale e triennale), in quanto la sua prima convocazione utile dopo la convalida degli eletti si era potuta tenere soltanto il 28 agosto, durante la moratoria scaturente dalla diffida prefettizia all'approvazione del bilancio entro 30 giorni".

La norma (Art. 1, c. 169 L. 296/2006): "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Formazione IFEL
per i Comuni

**Il DUP e la
programmazione**



Semplificazione del DUP

Il 9° decreto correttivo della contabilità armonizzata dispone che nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e che tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

L'aspetto più rilevante del Decreto del MEF in questione è rappresentato dal fatto che la semplificazione amministrativa introdotta, ovvero la possibilità di approvare i documenti di programmazione unitamente al DUP, senza ulteriori deliberazioni, riguarda tutti gli enti e non solo quelli con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti.

Semplificazione del DUP: le scadenze temporali

I termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente sono antecedenti l'adozione o l'approvazione del DUP: i documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.

I termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente sono successivi: i documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

Le norme non prevedono termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione: i documenti di programmazione devono essere inseriti nel DUP

Il DUP e la programmazione

Programma triennale LL.PP. e elenco annuale

Programma biennale acquisti beni e servizi

Programmazione del fabbisogno di personale

Piano alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare

Altra programmazione di settore (incarichi, razionalizzazione, ecc.)

La programmazione dei lavori pubblici

Principio applicato della programmazione – paragrafo 8.1

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Aggiornato al D.M. 29/8/2018

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.

La programmazione dei lavori pubblici

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018

Art. 5, comma 4:

Nel rispetto dell'art. 21, comma 1, secondo periodo, del codice e dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, **sono adottati** lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici.

La programmazione dei lavori pubblici

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018

Art. 5, comma 5:

Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale **sono pubblicati** sul profilo del committente

La programmazione dei lavori pubblici

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018
Art. 5, comma 5:



Le amministrazioni possono consentire la presentazione di **eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione** di cui al primo periodo del presente comma.

La programmazione dei lavori pubblici

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018

Art. 5, comma 5:

L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

La programmazione dei lavori pubblici

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018

Art. 5, comma 5:

Pubblicazione in formato open data sui siti informatici:

- del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture **

*L'applicativo Web del Mit è operativo dal 20 agosto u.s.

**L'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e per la gestione della Banca dati, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,

La programmazione dei lavori pubblici

30 luglio: termine, non perentorio, per la presentazione del DUP al Consiglio

La Giunta

adotta lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici inserendolo nel DUP che presenta al Consiglio

Il Consiglio

Dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul sito e comunque non oltre il sessantesimo giorno (termine ordinatorio), la programmazione dei lavori pubblici si considera definitivamente approvata con l'approvazione del DUP



15 novembre: termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP al Consiglio

La Giunta

adotta lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici inserendolo nella nota di aggiornamento al DUP o, in alternativa, adottando una specifica deliberazione di Giunta ed inserendolo, successivamente, nella nota di aggiornamento al DUP

Il Consiglio

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della specifica delibera che approva il piano delle opere pubbliche o dalla pubblicazione della Nota di Aggiornamento al DEF, nel caso sia stato inserito direttamente in quest'ultima, è possibile l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale

DUP e opere pubbliche: nota IFEL

Il principio contabile applicato della programmazione 4/1 il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare. Secondo le recenti modifiche adottate con il nono Decreto di modifica dei principi contabili, è stato peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

DUP e opere pubbliche: nota IFEL

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare: è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;

le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;

l'approvazione definitiva del programma triennale, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

è infine prevista la pubblicazione in formato open data

DUP e opere pubbliche: nota IFEL

Per assolvere alle procedure di adozione è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni.

La programmazione sarà quindi approvata in Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione. Il termine non è perentorio.

Se i Comuni hanno approvato in Consiglio il DUP 2019-2021 nella stessa seduta in cui si approva la salvaguardia degli equilibri e di assestamento,, al fine di assicurare i tempi di pubblicazione previsti per il programma triennale e l'elenco annuale, era necessario anticipare l'adozione del DUP non oltre il 30 giugno 2018.

In caso contrario, la deliberazione di approvazione del DUP dovrà essere posticipata nelle more della pubblicazione del programma triennale e dell'elenco annuale.

DUP e opere pubbliche: nota IFEL

Se invece la Giunta si limita a presentare il DUP 2019-2021 al Consiglio, ad esempio, il 31 luglio 2018, come da art. 170 Tuel e da principio contabile 4/1 vigente (allegato al D.lgs. n. 118 del 2011 e smi), la necessaria deliberazione consiliare di approvazione del DUP dovrebbe avvenire non prima del 31 agosto 2018, ma non oltre il 30 settembre, stante il tenore della disposizione ministeriale.

Resta inteso che con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all'eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.

E se si delibera il piano triennale dei lavori dopo il Dup con separata delibera di giunta? Va infatti ricordato che il Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all'art. 21, comma 7, prevede che la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, debba avvenire sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice (l'ente locale) e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

DUP e opere pubbliche: nota IFEL

Una ulteriore soluzione è inserire nel DUP l'elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche senza doverlo obbligatoriamente pubblicare (indicando in delibera di Giunta del DUP che la pubblicazione di tale strumento di programmazione avverrà dopo l'adozione della nota di aggiornamento del DUP così da tenere conto delle osservazioni del Consiglio Comunale e delle eventuali modifiche successive). L'adozione del programma triennale delle opere pubbliche, comprensivo dell'elenco annuale e la successiva pubblicazione degli stessi può avvenire in sede di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre.

In tal modo si garantisce l'adozione della programmazione triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche in una fase temporale più prossima alla redazione del bilancio di previsione garantendo in ogni caso le forme di pubblicità e i tempi voluti dal più volte citato DM.

DUP e programmazione del fabbisogno di personale

Le specifiche linee guida della Funzione pubblica sono entrate in vigore il dal 24/09/2018. Le amministrazioni pubbliche che non hanno approvato la nuova programmazione in coerenza con le linee guida, non possono procedere a nuove assunzioni non previste nel piano occupazionale 2018.

Con le linee guida la dotazione organica diventa un tetto di spesa all'interno del quale le amministrazioni devono contenere il proprio fabbisogno.

Nel calcolo della spesa per la dotazione organica devono essere considerate anche delle voci «teoriche» derivanti da trasformazione di part time e rientro di personale assegnato o trasferito ad altri enti

Arconet e la contabilizzazione delle spese per lavori pubblici

- La Commissione Arconet, a seguito delle modifiche intervenute al dlgs 50/2016 (“Codice”), ha istituito un apposito sottogruppo preposto a proporre alla Commissione integrazioni e correzioni all’allegato 4/2.
- I lavori del sottogruppo sono terminati e nella seduta dell’11 luglio la Commissione ha licenziato le modifiche proposte dal sottogruppo.
- Il dm attuativo delle modifiche ai principi della co.fin. non è ancora stato pubblicato: è necessario un intervento normativo sull’articolo 183 del TUEL.

Iter di bilancio: gli atti propedeutici

- ✓ Linee di mandato (Art. 46, c.3, Tuel): termine fissato dallo Statuto dell'Ente
- ✓ Presentazione del documento unico di programmazione (DUP) - Art. 170, c.1, Tuel - Scadenza: 31 luglio
- ✓ Programma triennale dei lavori pubblici - Art. 21 Dlgs. 50/16 - (incluso nel DUP)
- ✓ Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Art. 21 Dlgs. 50/16 - (incluso nel DUP)
- ✓ Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali – art. 58 D.L. 112/08 – (incluso nel DUP)
- ✓ Piano del fabbisogno di personale – art. 6-ter comma 1 del Dlgs 165/01 – (incluso nel DUP)

Iter di bilancio: la presentazione dello schema di bilancio

- ✓ *Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità – Art. 174 comma 1 TUEL*
- ✓ *Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio - art. 174, comma 2 del Tuel)*

Iter di bilancio: parere dell'organo di revisione

- ✓ Lo schema di bilancio, approvato dalla Giunta, va trasmesso all'Organo di revisione che ha a disposizione un termine di tempo **fissato dal regolamento di contabilità** per esprimere il parere sulla proposta di bilancio di previsione prescritto dall'art. 239, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- ✓ La relazione dell'Organo di revisione è un allegato del bilancio (punto 9.3 del principio contabile applicato 4.1);
- ✓ La relazione è trasmessa ai consiglieri assieme agli schemi di bilancio: va disciplinata nel regolamento di contabilità assicurando in ogni caso la messa a disposizione dei consiglieri in tempo congruo

Iter di bilancio: la pubblicazione

- ✓ *Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato - art. 174, comma 4, del Tuel*
- ✓ *Il bilancio di previsione finanziario e il PEG sono pubblicati contestualmente nel sito internet dell'ente. Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il piano esecutivo di gestione assestato – punto 9.3 principio contabile 4.1;*
- ✓ *Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello - All. 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 9.3.*

Iter di bilancio: la pubblicazione

- ✓ *Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo - art. 29, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33/13*
- ✓ *Il DPCM 22 settembre 2014 ha definito gli schemi tipo e le modalità per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti*
- ✓ *Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti -Art. 162, c.7, Tuel*

Formazione IFEL
per i Comuni

**La contabilizzazione
delle opere pubbliche**



Il nuovo decreto sulla contabilizzazione delle spese per lavori pubblici

- L'integrazione al principio, ascrivibile alle modifiche intervenute al Codice degli appalti, definisce la corretta imputazione delle tali spese di progettazione e la loro imputazione al fondo pluriennale vincolato.
- Le opere pubbliche il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro devono essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale previa approvazione di un livello minimo di progettazione.
- Perciò la spesa riguardante il livello minimo di progettazione è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce.

Il nuovo decreto sulla contabilizzazione delle spese per lavori pubblici

- Per considerare spesa di investimento quella del livello minimo di progettazione è necessario che i documenti di programmazione dell'ente (DUP o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione si riferisce
- La spesa di progettazione "esterna", è quindi registrata, nel rispetto della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
- La progettazione interna è imputata in base alla natura economica (personale, beni ecc.), ma andrebbe in ogni caso capitalizzata in contabilità economico-patrimoniale. Se finanziata con contributo agli investimenti, la corrispondente quota sarebbe libera, ai fini degli equilibri di bilancio

Il nuovo decreto sulla contabilizzazione delle spese per lavori pubblici

- Se l'opera vale meno di 100.000 euro la contabilizzazione andrebbe registrata direttamente sugli stanziamenti dell'opera pubblica, sia per la progettazione interna che esterna
- Una volta validato il progetto, l'opera di valore > 100.000 è inserita nel programma triennale e nel bilancio
- I livelli di progettazione superiori al primo (interni o esterni) sono iscritti sui medesimi stanziamenti dell'opera prevista a bilancio
- Il futuro decreto disciplina anche il caso di ricorso da parte dell'ente alle centrali di committenza o a soggetti aggregatori qualificati
- il fondo pluriennale vincolato può essere costituito anche per il finanziamento delle spese relative al livello minimo di progettazione esterna (se > 40.000 euro) e conservato a rendiconto se sono state attivate le procedure di affidamento (della progettazione)

Il nuovo decreto sulla contabilizzazione delle spese per lavori pubblici

Possibilità di costituire l'fpv per opere pubbliche >40.000 (con entrate accertate e opera prevista nella programmazione) se:

➤ Ci sono voci del quadro economico che corrispondono ad obbligazione giuridica perfezionata (con ipotesi tassativamente definite rispetto ad oggi..)

➤ Sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo

L'affidamento della progettazione si concluda entro l'esercizio successivo, pena la riduzione dell'fpv e la confluenza nel risultato di amministrazione. Sono inoltre previsti ulteriori vincoli per il mantenimento nel tempo dell'fpv per opere pubbliche.

Per approfondimenti:

www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/materiali-didattici

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Nicola Rebecchi
nicola.rebecchi@gmail.com

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

